

31 dicembre 2018

Categorie: Iva > E-Fattura

Esterometro: nuovo adempimento dal 1° gennaio

Autore: Paola Sabatino

È, ormai, imminente l'introduzione della fattura elettronica prevista a partire dal 1° gennaio 2019.

Preme ricordare che, l'obbligo di emettere e ricevere le fatture esclusivamente con modalità elettronica, riguarda tutte le operazioni effettuate o ricevute intercorse con soggetti stabiliti in Italia.

Le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri e quelle ricevute dai soggetti medesimi continueranno, invece, a essere documentate con fatture cartacee, ai sensi dell'articolo 21, del D.P.R. n. 633/72.

Pertanto, il nuovo comma 3-bis, dell'articolo 1, del D.lgs. n. 127/2015 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate del cosiddetto "esterometro", relativo ai dati delle operazioni rese dai soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti esteri, sia comunitari che extracomunitari, e di quelle da tali soggetti ricevuti.

Soggetti interessati

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Si ricorda che, dall'obbligo della fatturazione elettronica, sono esclusi i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio o il regime forfettario, ovvero il regime speciale degli agricoltori.

Da una lettura della Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'esterometro va prodotto e inviato solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma la comunicazione dovrà comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati.

Il comma 3-bis dell'articolo 1, del DLgs n. 127/2015 dispone che non sussiste l'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa una bolletta

doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Nel Provvedimento del 30 aprile 2018 è stato previsto dall'Agenzia delle Entrate che la trasmissione delle su citate operazioni è, comunque, facoltativa. Sotto il profilo operativo, infatti, potrebbe essere preferibile trasmettere all'Amministrazione Finanziaria anche questi dati anziché separarli dagli altri, facendoli confluire nella comunicazione relativa alle altre operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione sono riepilogate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché non identificati.

Secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche contenute all'interno del summenzionato Provvedimento, ossia:

- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Invio della comunicazione

Il file Xml da trasmettere, deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell'invio, ossia dal soggetto obbligato o dal suo delegato. In caso di invio tramite upload sull'interfaccia web del servizio "fatture e corrispettivi" deve essere apposto il sigillo elettronico da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione del file può avvenire utilizzando:

- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- un sistema di cooperazione applicativa su internet (con servizi) esposto tramite modello web service;
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il servizio "fatture e corrispettivi", accessibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel, Fisconline, SPID o CNS registrata ai servizi telematici.

Come accennato in precedenza, l'invio va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Sembra opportuno evidenziare che, l'Agenzia delle Entrate con lo stesso provvedimento, con

riferimento ai documenti passivi, ha precisato che, la data di ricezione è da identificarsi nella data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Pochi giorni fa, il 21 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ad alcuni quesiti in merito alla fattura elettronica.

Nello specifico, è stato chiesto se le fatture verso clienti business o consumatori residenti a Livigno e a Campione d'Italia dovranno essere emesse in modalità elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, rispettando l'articolo 1, del D.lgs. n. 127/2015.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Pertanto, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere. Tuttavia, evidenzia l'Agenzia delle Entrate, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale per le operazioni in argomento, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI, valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "0000000" e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia. In tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro"

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it